COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE E DEL LAVORO SPORT

Ufficio Servizi Sociali

Raccolta Ufficiale n. 886 del 13/12/2018

OGGETTO: Nuova Officina dei Piccoli- Centro Ludico Prima Infanzia- sospensione dell'autorizzazione al funzionamento.

IL RESPONSABILE

Vista la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e s.m.i.;

visto il Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4 e s.m.i.;

preso atto che la struttura denominata NUOVA OFFICINA DEI PICCOLI, che eroga la seguente tipologia di servizi: Centro Ludico Prima Infanzia (art.90 Reg. R. n.4/2007), è stata autorizzata al funzionamento, ai sensi dell'art. 37 del Reg. Reg. n. 4/2007) con provvedimento n. 7 del 31/01/2012 rilasciato dal Comune di CASTELLANA GROTTE (BA), iscritto nel Registro delle strutture e dei servizi destinate/i a i Minori della Regione Puglia con Determinazione dirigenziale n. 562 del 14/05/2012, a norma dell'art. 38 del Regolamento Regionale n. 4/2007;

vista la determinazione n. 122 del 7.11.2014 denominato "Modifica capacità ricettiva, confermato con Atto dirigenziale della regione Puglia n. 1117 del 02/12/2014;

preso atto che la struttura suddetta:

- è denominata Centro Ludico prima Infanzia "Nuova Officina dei Piccoli";
- è ubicata in via Della Resistenza n. 131;
- ha per titolare e gestore l'Associazione "Nuova Officina dei Piccoli";
- ha codice fiscale n. 933872707726;
- ha per Rappresentante Legale Caputo Giulia, nata a Castellana Grotte il 07/09/1973 ed ivi residente in via Conversano n. 172, cf. CPTGLI73P47C134G;
- servizio erogato: Centro Ludico Prima Infanzia, art. 90 R.R. n. 4/2007 e ss.mm.e ii.;
- ha ricettività n. 17;
- ha natura giuridica privata.

Documento firmato digitalmente

visto il Titolo V della L.R. n. 19/2006;
visto l'art. 41 del R.R. n. 4/2007;
visto il provvedimento di diffida comminato il 14/11/2016 a seguito delle gravi violazioni rilevate durante l'attività di vigilanza e controllo, quali:

- presenza di un elevato numero di minori oltre la ricettività massima della struttura;
- assenza di educatori in possesso dei titoli prescritti dal R.R. n. 4/2007;

visto il provvedimento di diffida comminato il 28/12/2017 a seguito delle gravi violazioni rilevate durante l'attività di vigilanza e controllo, quali:

- totale assenza di personale qualificato, sostituito maldestramente da una donna priva sia dei titoli di studio elencati dal R. R. n. 4/2007, sia di forme di assunzione o copertura assicurativa.

visto l'esito dell'attività di vigilanza e controllo espletata in data 12/12/2018, durante la quale è stata rilevata la seguente grave infrazione, giusto verbale di pari data, sottoscritto dal RUP dott.ssa Paolillo, dall'istruttore Amministrativo dott.ssa Mancini e dall'Arch. Rinaldi:

- assenza, in sede, di personale qualificato. Minori affidati a n. 1 unità di personale ausiliario priva dei titoli prescritti dal R.R. n. 4/2007.

considerato che, nonostante all'interno dell'ultimo provvedimento di diffida fossero state espressamente chiarite, in maniera circoscritta, le procedure che il Legale Rappresentenate di una struttura deve tassativamente adottare nei casi di sostituzione del personale assente e in quelli di gestione delle emergenze, le suddette procedure sono state violate per la terza volta
visti i provvedimenti di diffida all'interno dei quali si preavvisava che qualora le infrazioni fossero state reiterate, il Legale Rappresentante del Centro Ludico Prima Infanzia "La Nuova Officina dei Piccoli" sarebbe stato destinatario di provvedimento di revocata l'autorizzazione al funzionamento;
visto l'art. 63 comma 4 della L. R. n. 19/2006 sancente che *"Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio (...)"*;
letto l'art. 41 comma 3 del R..R. n. 4/2007, che prevede che *"In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia (...), l'Ambito che ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento (...);*
considerato che il perdurare delle infrazioni nonostante i provvedimenti di diffida comporta l'incorrere nella circostanza di abuso della pubblica fidicia;
accertato che sono venuti meno i presupposti che hanno dato luogo al rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento;
riscontrato che il soggetto titolare/gestore del servizio è incorso nell'inosservanza di norme di legge e regolamento di cui all'art. (41, co. 2 Reg. Reg. 4/2007/ art. 41 co. 3 Reg. Reg. 4/2007/ art. 63, co. 2 L. R. 19/2006/ art. 63, co. 3, L. R. 19/2006/ art. 63, co. 4, L. R. 19/2006);
attesa la gravità delle violazioni riscontrate

DETERMINA

di sospendere, ai sensi dell'art. 63 della Legge regionale n. 19/2006 e s.m.i., il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. n. 7 del 31/01/2012 rilasciato dal Comune di CASTELLANA GROTTE (BA).
di fissare il termine di mesi sei per provvedere ai seguenti adempimenti e produrre la seguente documentazione, al fine di riprendere la prevista attività:

1. Registro dei minori iscritti;
2. Buste paga del personale dipendente;

3. Contratti di lavoro del personale;

di diffidare il Legale Rappresentante del Centro Ludico Prima Infanzia a regolarizzare entro sei mesi la propria condizione, decorsi i quali questo Ente procederà con la revoca dell'autorizzazione al funzionamento;

di disporre, inoltre, nei confronti del gestore/titolare di non esercitare alcuna delle attività previste e autorizzate fino al buon esito dei predetti adempimenti, pena la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la comminazione di sanzioni pecuniarie di importo da € 2.000,00 a € 10.000,00;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che, pertanto, non necessita di visto contabile;

di disporre l'inoltro, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, del presente Provvedimento:

- alla Regione Puglia, Assessorato ai Servizi Sociali, per il tramite del portale regionale;
- al Rappresentante legale della struttura "Nuova Officina dei Piccoli" per il tramite del portale regionale e per raccomandata a mano presso la sedel legale sita a Castellana Grotte in via Della Resistenza n. 131.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell'istruttoria

Anita Paolillo

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Adriana Mazzarisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte